

**REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2006 DEL CONSIGLIO****del 24 luglio 2006****che denuncia l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola e che deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola <sup>(2)</sup> (di seguito «l'accordo») è stato firmato a Luanda il 1° febbraio 1989 ed è entrato in vigore alla stessa data ai sensi del suo articolo 15.
- (2) L'ultimo protocollo allegato all'accordo, che fissa, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo <sup>(3)</sup>, non è stato rinnovato in quanto alcune condizioni stabilite dal nuovo quadro legislativo sulle risorse biologiche acquatiche adottato nell'ottobre 2004 dal governo della Repubblica d'Angola risultavano incompatibili con i requisiti comunitari applicabili ai pescherecci comunitari operanti nelle acque angolane.
- (3) È quindi opportuno denunciare l'accordo secondo la procedura stabilita all'articolo 14 del medesimo.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca <sup>(4)</sup>, conferisce agli Stati membri la facoltà di concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività in caso di mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo. L'indennità è concessa per una durata non superiore a sei mesi e può essere prorogata

per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione.

- (5) Il 18 luglio 2005 la Commissione ha adottato una decisione che approva il piano di riconversione per i pescherecci interessati dal mancato rinnovo del protocollo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica d'Angola, nell'ambito del programma operativo dello SFOP relativo agli interventi strutturali della Comunità nel settore della pesca per le regioni dell'obiettivo 1 in Spagna per il periodo 2000-2006.
- (6) Al fine di agevolare l'attuazione di tale piano di riconversione, è opportuno esentare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 i pescherecci comunitari contemplati dal piano di riconversione che, a seguito della presente denuncia, cessano la loro attività nell'ambito dell'accordo. In particolare è opportuno che i suddetti pescherecci siano dispensati dall'obbligo di rimborsare gli aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività o per il rinnovo, l'ammodernamento o l'armamento dei pescherecci, nonché dall'obbligo di dimostrare l'esercizio di un'attività continuativa nell'anno precedente la radiazione dallo schedario comunitario delle navi da pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È denunciato, a nome della Comunità, l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, firmato a Luanda il 1° febbraio 1989.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica d'Angola la denuncia dell'accordo di pesca di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

1. I pescherecci comunitari elencati nel piano di riconversione approvato dalla decisione della Commissione, del 18 luglio 2005, non sono soggetti alle disposizioni previste all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999, né al punto 1.1, lettera a), dell'allegato III di tale regolamento.

<sup>(1)</sup> Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 19.9.1987, pag. 66.

<sup>(3)</sup> GU L 351 del 28.12.2002, pag. 92.

<sup>(4)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

2. La capacità di ciascun peschereccio che fruisce della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999 viene considerata come un ritiro cofinanziato con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. PEKKARINEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.